

Doc. 1
v. DAU 2
v. SEGRETI.
- N. UNO
- COLONNA
- PARIANI
- STASIA

04

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ADD: Registro ASUR AREA VASTA 2 - ANCONA
0207556 | 07/12/2016
ASURAV2 | AFFGEN | A



DIREZIONE GENERALE

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ADD: Registro ASUR - ANCONA
0034661 | 05/12/2016
ASUR | DG | P


Ai Direttori delle Aree Vaste ASUR nn.
1-2-3-4-5


p.c. Al Direttore dell'Agenzia Regionale
Sanitaria della Regione Marche
Prof. Francesco Di Stanislao

Oggetto: *Trasmissione atto di delega e schema convenzione per l'utilizzo del personale appartenente al GAAR.*

Si trasmette l'atto di delega alla stipula di apposita convenzione con l'Agenzia Sanitaria Regionale, nello schema unito alla presente, per l'utilizzo del personale dipendente delle Aree Vaste eventualmente designato quale componente del Gruppo di Autorizzazione ed Accreditemento Regionale (G.A.A.R.).

Cordiali saluti.


IL DIRIGENTE F.F.
Avv. Lucrezia Cancellieri

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini


Allegati:
- atto di delega
- schema convenzione

Area Dipartimentale Politiche
del Personale - ASUR
Alexandria Fraticelli
Tel. 071/2911318



IL DIRETTORE GENERALE

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto, Dott. Alessandro Marini, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Ancona via Oberdan n. 2, Cod. Fisc. e P. IVA n. 02175860424, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda:

PREMESSO

- Che con Determina n. 89/DG del 10 marzo 2005 del 10 marzo 2005, approvata con DGRM n. 330 del 02/03/2005 è stato adottato l'Atto Aziendale di diritto privato di cui all'art. 3 comma 1 bis del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99, ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 13/03;
- Che l'Atto Aziendale dispone che il Direttore Generale dell'Asur è organo di vertice della struttura organizzativa aziendale al quale competono tutti i poteri di gestione e che lo stesso può provvedere alla delega di funzioni di carattere gestionale ai Direttori di Area Vasta;
- Che in ottemperanza all'art. 22 - Gruppo di accreditamento regionale - della L.R. n. 20 del 16 marzo 2000, avente ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ed alla DGRM n. 735 del 05 Maggio 2009, l'Agenzia Regionale Sanitaria ha provveduto alla formazione del Gruppo di Accreditamento Regionale (G.A.R.);
- Che il G.A.R., attraverso il Gruppo Regionale di Supervisor, svolge le attività di verifica delle strutture sanitarie a scopo di autorizzazione e successivo accreditamento;
- Che secondo quanto previsto dalla sopracitata DGRM, il G.A.R., per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, si avvale del personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali e che le stesse sono obbligate a mettere a disposizione il personale richiesto, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche;
- Che in data 31/12/2014 detta convenzione tra l'ASUR e l'Agenzia Regionale Sanitaria, è volta al termine e l'ARS ne ha chiesto la proroga nelle more dell'approvazione della nuova Legge Regionale sull'iter di autorizzazione e accreditamento;
- Che in data 30/09/2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati", che ha abrogato le LL.RR. nn. 20/2000, 3/2001 e 20/2002;
- Che l'art. 5 della nuova Legge Regionale prevede l'istituzione di un Gruppo di Autorizzazione ed Accreditamento Regionale (G.A.A.R.) la cui composizione e modalità di funzionamento saranno disciplinati con determinazioni della Giunta Regionale;
- Che, con nota prot. n. 11217/ARS/ARS/P, acquisita agli atti con prot. n. 31993 del 09/11/2016, l'ARS ha chiesto, nelle more dell'emanazione della suddetta normativa e vista



IL DIRETTORE GENERALE

l'attività di autorizzazione/accreditamento svolta durante l'anno, di procedere con la sottoscrizione di una nuova convenzione che regoli l'utilizzo del personale valutatore appartenente al GAR;

- Che si ritiene necessario conferire delega ai Direttori di Area Vasta affinché, ciascuno per il relativo ambito di competenza, al fine di provvedere alla stipula della convenzione ed ogni conseguente adempimento connesso e conseguente, qualora sussista la necessità del GAR di avvalersi di personale dipendente afferente alle rispettive Aree Vaste:

A TAL FINE DELEGA

Le Direzioni pro tempore di Area vasta 1, 2, 3, 4, 5 alla stipula con l'Agenzia Sanitaria Regionale, di apposita convenzione, nello schema unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, qualora sussista la necessità di disciplinare l'utilizzo del personale dipendente della medesima Area Vasta in quanto designato quale componente del Gruppo di Autorizzazione ed Accreditamento Regionale (G.A.A.R.), e per l'effetto a provvedere ad ogni adempimento connesso e/o conseguente.

Resta fermo, che permane, in capo al delegatario ogni responsabilità:

- in merito a non conformità, non veridicità, non rispondenza rispetto alle evidenze in atti ed alla vigente normativa, delle decisioni a tal fine assunte;
- in merito agli impegni ed obblighi assunti nell'ambito dell' iter procedimentale per cui è in presente delega, nonché gli ulteriori adempimenti necessari il cui onere si incardini in capo al delegato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini

Allegati:
Schema di convenzione.

CONVENZIONE

Per utilizzo personale <Ente del SSR> appartenente al GAR (Gruppo di Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento.

TRA

L'Agenzia Regionale Sanitaria, di seguito denominata "ARS", con sede legale in Ancona. Via Gentile da Fabriano n.3 - C.F. 01486510421, rappresentata dal Direttore Prof. Francesco Di Stanislao, da una parte;

E

<Ente del SSR> di seguito denominata "Azienda", con sede legale a
Via n. - C.F. rappresentata da
..... dall'altra parte <giusta delega per l'effetto conferita dal
Direttore Generale dell'ASUR>;

PREMESSO CHE

- l'accREDITAMENTO istituzionale, obbligatorio sia per le strutture pubbliche che private, di competenza regionale, successivo all'autorizzazione, è subordinato alla verifica dei requisiti stabiliti a livello regionale;
- la verifica dell'IDONEITÀ delle strutture per essere accreditate implica la rispondenza ulteriore ai requisiti di qualificazione, oltre al rispetto dei minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi prescritti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta nonché dei risultati raggiunti;
- la DGR n. 735 del 05/05/2009 in applicazione della L.R. 20/2000 ha

costituito presso l'ARS il Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR)

determinando le modalità di strutturazione, funzionamento e sistema di tariffazione;

- la DGR n. 1103 del 29/09/2014 ha integrato e modificato la precedente DGR n. 735/2009, e disposto, tra l'altro, che:

a) le aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a mettere a disposizione il personale richiesto, previa stipula di apposita convenzione quadro con l'ARS;

b) per i dipendenti pubblici, il pagamento per l'attività di verifica istituzionale svolta viene erogato, previa convenzione tra Aziende/Aree vaste, INRCA ed ARS, direttamente dall'azienda al dipendente;

c) il personale delle aziende esegue le verifiche fuori orario di servizio;

d) l'attività di verifica è da considerarsi attività istituzionale delle Aziende a tutti gli effetti, anche ai fini della copertura assicurativa;

e) un nuovo sistema di tariffazione in cui non è più previsto un compenso orario ma un importo forfettario per singolo valutatore per tipologia di struttura autorizzata/accreditata;

- la L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 ha ri-disciplinato le procedure amministrative relative agli istituti dell'autorizzazione, dell'accREDITAMENTO e degli accordi contrattuali riguardanti le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali (ex L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 20/2002):

- l'art. 5 della citata LR dispone che la Giunta regionale determina, in particolare, la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR, stabilendo altresì l'ammontare del contributo istruttorio che i soggetti

richiedenti l'autorizzazione o l'accreditamento sono tenuti a versare all'Agenzia regionale sanitaria (ARS).

Nell'attesa che la Giunta regionale stabilisca la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR, si ritiene quindi necessario determinare nell'ambito della presente convenzione, i rapporti tra le Aziende e l'ARS, per l'utilizzo e la remunerazione del personale dipendente delle Aziende medesime, quali componenti del Gruppo Regionale dei Valutatori come disposto dalla DGR n. 1103/2014.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO

L'<Ente del SSR> si impegna, nell'adempimento di quanto previsto dalla DGR n. 1103 del 29/09/2014, a consentire l'utilizzo di personale dipendente, fuori orario di servizio, per svolgere attività istituzionale del GAR.

ART. 3

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Ricevute le richieste e il materiale documentale relativo all'autorizzazione e/o accreditamento, viene individuato il personale dipendente dell'Azienda facente parte del Gruppo Regionale dei Valutatori.

La comunicazione di tale incarico nonché il calendario delle visite, sentiti i professionisti interessati, vengono notificati tramite lettera al componente del

GAR, <al Direttore di Area Vasta e per conoscenza/e> al Direttore Generale dell' <Ente del SSR>.

L'avvenuta partecipazione alla verifica ispettiva viene notificata al <Direttore dell'Area Vasta e per conoscenza> al Direttore Generale <Ente del SSR>.

ART. 4

REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI

Per la remunerazione dell'attività oggetto della presente convezione l'ARS si impegna, per ogni verifica effettuata dal valutatore, a corrispondere all'Azienda, quale compenso per il dipendente e dietro emissione di regolare fattura, la cifra definita dal tariffario previsto nell'articolato della DGR n. 1103 del 29/09/2014, corrispondente al 95% di quanto versato dalle strutture oggetto di verifiche di autorizzazione ed accreditamento.

Tale corrispettivo remunera il compenso per i dipendenti individuati per i sopralluoghi e le spese di viaggio sostenute dagli stessi per il trasferimento presso le sedi visitate.

Il Coordinatore del GAR, nella persona del Direttore dell'ARS, invia trimestralmente apposita comunicazione all'Azienda contenente le informazioni utili sull'emissione della fattura all'ARS per le attività svolte dal proprio personale.

Tale fattura dovrà essere pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento.

ART. 5

VALIDITA' DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui all'art. 2 (Oggetto) hanno avuto luogo a decorrere dal 01/01/2016 e che la presente convezione

dispiegherà effetti fino al 30 giugno 2017.

Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta dell'ARS, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata (30/6/17) non sia stata adottata la DGR di cui all'art. 5 della L.R. n. 21/2016.

E' escluso ogni rinnovo tacito del presente atto.

La presente convenzione potrà essere risolta, previa comunicazione scritta dell'ARS, qualora la DGR di cui all'art. 5 della L.R. n. 21/2016 disciplini il funzionamento del GAAR in modalità non compatibili con il presente atto.

ART. 7

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive parti.

ART. 8

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 9

VARIE

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero

emergere per il miglior funzionamento del servizio in conformità delle norme di legge vigenti.

ART. 10

REGISTRAZIONE

Il presente atto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo nei casi d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, li

Per <Ente del SSR>

Per l'ARS

Il Direttore

Il Direttore

.....